

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 11 giugno 1992, n. 7192.

Il direttore di un consorzio, soggetto alla vigilanza del comune, è incompatibile alla carica di consigliere comunale.

Omissis.

Non è infatti contestabile che il Consorzio, come tutti i consorzi, ancorché costituiti in forma di società, debba inquadarsi nella più ampia categoria delle associazioni non riconosciute; la disciplina di queste ultime, pur non contenendo la determinazione degli organi dotati di incapacità rappresentativa esterna, la indicazione dei quali lascia agli accordi sociali o allo statuto, prevede tuttavia la rappresentanza, quantomeno a fini processuali (art. 36 c.c.) in capo ad alcune persone che rivestono determinate qualifiche (Presidente, direttore), i cui nomi, in caso di consorzio costituito in forma societaria, come nella specie, debbono essere depositati dagli amministratori, presso la cancelleria del Tribunale (art. 108 disp. att. c.c.).

Da tale forma di pubblicità, prevista a tutela dei terzi, può dedursi che, anche se con i patti sociali sia prevista una rappresentanza volontaria inquadrabile nello schema del mandato, il conferimento dell'incarico di Presidente, direttore o amministratore di un'associazione non riconosciuta, ed in particolare di un consorzio, equivale già di per sé, ad un mandato di ordine generale (Cass. n. 921 del 1960) quantomeno nei rapporti esterni, anche se la rappresentanza non può essere esclusa in capo a soggetti cui sia stato conferito un diverso incarico; ancor più specificamente, in tema di consorzi, dal complesso delle disposizioni dettate dall'art. 2603, secondo comma, n. 44, dall'art. 2612, secondo comma, n. 4, e dall'art. 2613 c.c., deriva che la qualifica di rappresentanti spetta senz'altro ai direttori dei consorzi (Cass. n. 6993 del 1986), pur potendosene stabilire ad altri l'estensione. Peraltro, anche a non voler ritenere provati, secondo l'opinione espressa dalla Corte Fiorentina, in capo al ricorrente quei "poteri di coordinamento", collegati dalla legge n. 154 del 1981, alla figura del direttore di un ente, ai fini del giudizio sulla incompatibilità, competevano indubbiamente al, in quanto appartenente alla categoria dei dirigenti d'impresa - e nel caso concreto, nell'essere il unico dirigente provvisto della qualifica di direttore del Consorzio - tutti quei poteri che la giurisprudenza lavoristica riconosce insite in tale qualifica.

Tale qualifica spetta infatti (Cass. n. 4497 del 1979; n. 3518 del 1980; n. 3651 del 1981; n. 5295 del 1983; n. 8975 del 1991) al dipendente in concreto dotato di autonomia decisionale e supremazia gerarchica, ed investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e i connessi poteri di iniziativa e discrezionalità in rapporto alle esigenze dell'impresa gli consentono, sia pure nell'osservanza di direttive di carattere generale da altri impartite e, di indirizzare e orientare l'attività dell'impresa stessa, sia all'interno, che nei rapporti con i terzi.

In quanto responsabile della suddetta attività, e in base alla situazione giuridica dei consorzi, prima enunciata, il direttore appare quindi, all'esterno, come colui che non solo esprime, ma concorre a formare la volontà dell'ente, rappresentandolo anche appieno nei rapporti con i terzi, ancorché tali facoltà possano essere conferite anche da altri organi dello stesso consorzio.

Omissis.